

REGOLAMENTO Albo Fornitori della Federazione Italiana Danza Sportiva

Art. 1 – Premessa e definizioni

La FIDS intende aggiornare il proprio Albo Fornitori e con il presente Regolamento individua i criteri e le modalità di gestione dello stesso al fine di assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

L'avviso dell'aggiornamento dell'Albo Fornitori della FIDS, il presente regolamento e la modulistica di cui al successivo art. 4 saranno pubblicati sul sito internet www.federdanza.it.

Nel presente documento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- **FIDS o FEDERAZIONE**

Federazione Italiana Danza Sportiva in persona del Legale Rappresentante, con sede a Roma Stadio Olimpico – Curva Sud.

- **COMMISSIONE**

Commissione scelta ditte.

- **FORNITORE/I**

Persone fisiche e giuridiche che richiederanno l'iscrizione all'Albo Fornitori.

- **ALBO FORNITORI o ALBO**

Consiste in un elenco, denominato "Albo dei Fornitori della FIDS", di imprese e/o imprenditori, di liberi professionisti singoli o associati, di consorzi ritenuti idonei, sulla base di quanto indicato dal presente Regolamento, per provata specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni e/o servizi nonché all'esecuzione di lavori necessari al funzionamento della FIDS e di eventuali altri organismi e/o società ad essa collegati.

- **REGOLAMENTO**

È il presente documento denominato "Regolamento Albo Fornitori della FIDS".

Art. 2 – Oggetto ed ambito di applicazione

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla FIDS nei seguenti casi:

- in base all'art. 36 del D.lgs. 50/16 per lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia, delle procedure negoziate e/o delle procedure di acquisizione in economia dirette all'affidamento di forniture e/o servizi e/o lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della Federazione.

Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

1. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016.
4. I liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815 e s.m.i.;
5. Le società di professionisti;
6. Le società di ingegneria;
7. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di

ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto nel rispetto delle previsioni dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che, in riferimento ai soggetti di cui ai precedenti numeri dal 4 al 7, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi che saranno affidati dalla FIDS all'esito delle singole procedure per la scelta del contraente all'uopo indette, dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di iscrizione con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

I soggetti iscritti all'Albo dei Fornitori sono classificati in categorie e sottocategorie, in relazione alla tipologia di lavori, forniture e/o servizi oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

La diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni, la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FIDS in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza. La Federazione si riserva la facoltà di invitare i soggetti iscritti, taluni di essi, e/o altri soggetti in relazione alle peculiarità di ciascuna delle prestazioni da affidare.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'albo fornitori

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
2. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione all'Albo;
3. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
4. Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
5. Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
6. Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
7. essere in possesso della PEC – Posta Elettronica Certificata.

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Ogni fornitore che vorrà richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà seguire la procedura informatica presente sul sito internet www.federdanza.it.

Il modulo di domanda e la documentazione necessaria e obbligatoria per l'iscrizione, a pena di inammissibilità, devono essere conformi all'allegato 1.

I fornitori interessati potranno presentare domanda in ogni momento dell'anno solare.

Al fornitore, nel corso del procedimento di iscrizione, potrà essere richiesta la prova del possesso di ogni requisito, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione (es. certificati di regolare esecuzione di contratti stipulati, bilanci aggiornati ecc.).

Art. 5 – Modalità di accertamento

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori saranno soggette ad esame insindacabile da parte della FIDS, che valuterà la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta e i requisiti di capacità economico-finanziaria.

La FIDS esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata a corredo della domanda d'iscrizione all'Albo Fornitori. In caso di documentazione irregolare o incompleta l'amministrazione si riserva di richiedere le opportune rettifiche o integrazioni.

La FIDS si riserva di effettuare accertamenti a campione, relativamente al possesso dei requisiti autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i.; nel caso in cui la documentazione prodotta a comprova dei requisiti richiesti non sia sufficiente a confermare il possesso di anche uno solo di essi, si procederà al rigetto della domanda di iscrizione. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione per carenza dei requisiti verrà comunicato per iscritto.

Art. 6 – Decorrenza, validità e rinnovo dell'iscrizione all'albo fornitori

L'iscrizione ha **validità fino al 31 Dicembre del terzo anno successivo alla data di iscrizione** ed è soggetta a rinnovo pena la cancellazione.

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione il fornitore dovrà presentare, **entro 30 (trenta) giorni successivi** alla scadenza, espressa domanda di rinnovo secondo le modalità previste sul sito www.federdanza.it e la richiesta dovrà essere conforme all'allegato 2.

Art. 7. Variazioni intervenute

Nel caso in cui intervengano variazioni nei requisiti di cui all'art.3, i fornitori iscritti dovranno aggiornare le informazioni e le dichiarazioni già rese in fase di domanda di iscrizione, **entro 45 (quarantacinque) giorni** dall'intervenuta variazione comunicando attraverso la modulistica predisposta.

Art. 8 – Sospensione e cancellazione dall'albo fornitori

La sospensione dall'Albo Fornitori viene disposta, a insindacabile giudizio della FIDS, nel caso in cui l'iscritto si renda inadempiente, per più di un caso nell'arco di **un anno contrattuale**, nell'esecuzione dell'attività affidatagli.

La sospensione può essere altresì disposta nel caso in cui il soggetto iscritto abbia un procedimento giudiziale e/o arbitrale in corso con la FIDS, per tutta la durata del procedimento. Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione motivata al soggetto interessato.

La cancellazione dall'Albo Fornitori viene disposta nei casi di:

1. mancato rinnovo della validità dell'iscrizione;
2. mancata presentazione di offerte per tre inviti nel corso di un anno solare;
3. risoluzione per inadempimento di un contratto;
4. richiesta espressa da parte del soggetto iscritto;
5. falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
6. perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione di cui all'art.3;

Della cancellazione o sospensione dall'Albo viene data comunicazione motivata al soggetto interessato tramite PEC o in mancanza con raccomandata A/R.

La sospensione e la cancellazione hanno decorrenza dalla data del provvedimento.

A seguito di cancellazione la richiesta per una nuova iscrizione non potrà essere presentata prima che siano decorsi **24 mesi dalla data del provvedimento.**

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

FIDS, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e successive modifiche, titolare dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai soli fini dell'iscrizione all'Albo e dello svolgimento delle procedure di affidamento e verranno trattati in modo da garantirne la loro sicurezza e la riservatezza.

Pertanto il Fornitore, con l'invio della domanda di iscrizione all'Albo, esprime il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 10 – Altre informazioni

Il Responsabile del Procedimento verrà di volta in volta individuato in base alla normativa di legge.

Le richieste di ulteriori informazioni dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica al suddetto indirizzo, e sarà fornita risposta tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

Tutti i fornitori presenti nell'attuale Albo cartaceo della FIDS dovranno provvedere all'aggiornamento, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento a pena di decadenza.

Il Regolamento Albo Fornitori entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito federale.